

AREA 4

ASPETTI DI TUTELA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE E ASPETTI FISCALI

4.1 Aspetti previdenziali obbligatori dell'infermiere libero professionista

Per assicurare la tutela previdenziale obbligatoria in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia, che esercitano l'attività in forma libero professionale, è stato istituito il 24 marzo 1998 con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, a seguito del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI). L'infermiere che eserciti in modalità diverse da quella subordinata deve inviare all'Ente entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività libero professionale la domanda di iscrizione. Dalla data di decorrenza dell'iscrizione (coincidente con la data di inizio attività), l'iscritto comincia a maturare i requisiti necessari per acquisire il diritto a ricevere le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall'Ente e ha l'obbligo di versare i contributi, suddivisi in contributo soggettivo, integrativo e di maternità e di trasmettere annualmente le dichiarazioni reddituali. Il contributo soggettivo è la principale base di calcolo per determinare l'importo lordo annuo, alla decorrenza, delle prestazioni previdenziali. Il contributo integrativo è destinato all'incremento del montante contributivo individuale, alla copertura delle prestazioni assistenziali ed alla copertura delle spese di gestione. Il contributo di maternità è dovuto da tutti gli iscritti all'Ente, indipendentemente dal sesso e dall'età, ed è destinato alla copertura delle indennità di maternità erogate a favore delle libere professioniste ai sensi del D. Lgs 151/2001. ENPAPI eroga prestazioni pensionistiche di vecchiaia, invalidità, inabilità e superstiti (reversibilità ed indirette), calcolate con il sistema contributivo. Eroga, altresì, prestazioni assistenziali, attraverso le quali gli iscritti sono sostenuti in casi meritevoli di soccorso, ovvero qualora siano presenti condizioni che possano arrecare un disagio economico all'iscritto o al suo nucleo familiare: indennità di malattia, intervento per stato di bisogno, contributo per spese funebri, contributo per avvio attività, borse di studio, trattamenti economici speciali, sussidio portatori di handicap, contributo per spese acquisto libri di testo, sussidio asili nido, contributo prima casa, intervento per calamità naturali. In data 29 marzo 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato il Regolamento della Gestione Separata ENPAPI, che disciplina, dal 1° gennaio 2012, uno specifico assoggettamento contributivo, riservato ai professionisti titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche non abituale. Diversamente dalla gestione ordinaria, mentre il professionista collaboratore è tenuto alla presentazione della domanda di iscrizione, è il committente tenuto alla comunicazione dei dati retributivi relativi ai propri collaboratori ed al pagamento della contribuzione dovuta, così come previsto per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS. La contribuzione dovuta è posta per due terzi (2/3) a carico del committente e per un terzo (1/3) a carico del collaboratore. Gli iscritti alla Gestione Separata hanno diritto all'erogazione delle prestazioni pensionistiche di vecchiaia, invalidità, inabilità, superstiti (reversibilità o indirette) e delle prestazioni assistenziali, quali indennità di maternità e paternità, indennità per congedo parentale, assegno per il nucleo familiare e indennità di malattia e di degenza ospedaliera. Per maggiori informazioni e per prendere visione dei Regolamenti ENPAPI è possibile consultare il sito internet dell'Ente www.enpapi.it.

4.2 Adempimenti fiscali

Nell'anno successivo all'anno di inizio dell'attività (es. inizio 2013 - quindi 2014) il professionista dovrà effettuare la dichiarazione dei redditi in via telematica detta "UNICO". Il reddito imponibile ai fini fiscali viene calcolato sui compensi ricevuti e sui costi sostenuti inerenti all'attività dell'anno in questione. Poi in seguito alle leggi vigenti e ai regimi fiscali scelti verranno calcolate le imposte da pagare all'erario.

4.3 Adempimenti assicurativi

Esiste l'obbligo per i liberi professionisti di stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla propria attività (cd Responsabilità Civile Professionale). In seguito alle diverse normative emanate negli ultimi anni, la Federazione Nazionale IPASVI, ha provveduto ad analizzarle chiarendo la necessità dell'assicurazione obbligatoria per i liberi professionisti. Sulla base delle Circolari 23/2011 e 19/2013, si è delineato che il D.L. 138/2011, convertito con Legge 148/2011, recante **Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo** all'art. 3, comma 5 lett. e) recita: **"a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli Enti previdenziali dei professionisti".** Anche l'art. 29, comma 4 della Legge 24/3/2012, n. 27, ha ribadito che **"...(omissis) Il professionista...(omissis)...deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale".** In ultimo il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, sul **Regolamento recante riforma degli Ordinamenti professionali**, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, all'art. 5, comma 1, ha definito che **"...(omissis)... Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva".** Con l'articolo su citato, viene sancito l'obbligo di assicurazione per i liberi professionisti. Si ritiene opportuno sottolineare alcune caratteristiche della polizza che il professionista dovrà contrarre, nello specifico per quanto riguarda la copertura di colpa e colpa grave:

- massimale adeguato, in considerazione dell'alto valore del bene salute leso;
- presenza della cosiddetta "clausola postuma", che prevede la copertura anche a polizza cessata dei sinistri accaduti nel periodo di copertura;
- specificazione dell'ambito di attività/specializzazione del professionista, in modo che sia messa in chiaro l'entità del rischio che l'assicuratore va a coprire;
- estensione della copertura anche al danno erariale, per quei professionisti che operano presso pubbliche amministrazioni.

Ulteriormente, è consigliabile contrarre una polizza assicurativa personale che copra il professionista dal rischio d'infortuni o comunque da eventi che possano impedire l'attività lavorativa (es. polizza da ricovero ospedaliero, etc.).

IN LINEA GENERALE SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI RICORRERE AL SUPPORTO DI COMMERCIALISTI SPECIALIZZATI NEL SETTORE SANITARIO, DATA LA COMPLESSITA', VARIABILITA' E DELICATEZZA DELLE NORMATIVE FISCALI E PREVIDENZIALI.